



**AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA  
GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO PER  
L'INFANZIA "TINGOLO" NEL COMUNE DI  
CASTELBELLINO (AN) PER GLI ANNI EDUCATIVI  
2025/2026 - 2026/2027**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

## Sommario

ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.....	4
ART. 2 DURATA DELL’AFFIDAMENTO .....	4
ART. 3 IMPORTO, STIMA E VALORE COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO.....	5
ART. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO .....	6
ART. 5 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE .....	7
ART. 6 REQUISITI ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATO.....	8
ART. 7 CLAUSOLA SOCIALE .....	9
ART. 8 COPERTURE ASSICURATIVE.....	10
ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA .....	10
ART. 10 CONTROLLI .....	11
ART. 11 PENALITA’ .....	11
ART. 12 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO .....	12
ART. 13 RECESSO.....	13
ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	14
ART. 15 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’ AGGIUDICATARIO .....	15
ART. 16 PROGETTO DEL SERVIZIO.....	16
ART. 17 – COORDINAMENTO DEL SERVIZIO, FORMAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE .....	16
ART. 18 SERVIZIO DI REFEZIONE .....	17
ART. 19 MANUTENZIONE IMMOBILI .....	18

ART. 20 ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO .....	18
ART. 21 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO .....	19
ART. 22 REVISIONE DEI PREZZI.....	20
ART. 23 COMPETENZA E CONTROVERSIE .....	21
ART. 24 STIPULA DEL CONTRATTO.....	21
ART. 25 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	21
ART. 26 NORME DI RIFERIMENTO .....	22

ALLEGATO 1	Personale occupato
ALLEGATO 2	Planimetria struttura

## ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente appalto ha per oggetto la gestione di un centro per l’infanzia, con pasto e riposo, situato nei locali della struttura denominata “Tingolo” sita in Via W. Tobagi n. 18 nel Comune di Castellsellino in provincia di Ancona.

Il servizio si rivolge ai bambini di età compresa fra 3 e 36 mesi e alle loro famiglie.

Il servizio è previsto per ospitare sino ad un massimo di n. 32 bambini, distribuiti sulle due fasce di frequenza, ovvero 7:30-14:30 o 11:00-18:00 e 07:30-18:00.

Sulla base delle iscrizioni annuali, si prevede la seguente suddivisione tra posti a tempo parziale e posti a tempo pieno: n. 16 a tempo parziale e n. 16 a tempo pieno.

La ricettività massima del centro in base agli indici stabiliti dalla L.R. n.9/2003 e dal Regolamento Regionale attuativo n.13/2004 è di n. 52 posti; pertanto l’aggiudicatario potrà giungere fino al suddetto numero massimo in regime privato.

In ottemperanza a quanto previsto dal Fondo che mira a consolidare e potenziare i servizi essenziali per le comunità locali – c.d. “*obiettivi di servizio degli asili nido*” – l’ASP si riserva la facoltà di ampliare il numero dei posti in convenzione negli anni successivi.

## ART. 2 DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’appalto della gestione del servizio ha durata di due (2) anni educativi, dal 01/08/2025 al 31/07/2027, o dalla data di effettivo avvio del servizio se differente.

Su richiesta dell’ASP AMBITO 9, qualora si renda necessario per assicurare la continuità nell’erogazione del servizio nelle more della stipula del contratto o qualora se ne ravvisi l’urgenza, la ditta aggiudicataria sarà tenuta alla consegna anticipata del servizio ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9, del D. LGS 36/2023.

Per eventuali ritardi nell’avvio del servizio verranno applicate alla ditta aggiudicataria le penalità previste nel successivo articolo 10.

All’atto dell’avvio del servizio verrà redatto apposito verbale attestante la consegna dei locali e lo stato degli stessi, ivi compresi i beni dati in gestione, in contraddittorio con l’aggiudicatario.

Il suddetto verbale contiene inoltre la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose, ovvero che, in ogni caso lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dell’attività.

L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la consegna del servizio alla data che sarà indicata dalla stazione appaltante ASP AMBITO 9. Qualora l’aggiudicatario non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferme restando le scadenze contrattuali previste.

L’esecuzione del servizio potrà essere temporaneamente sospesa al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- Verificarsi di circostanze sopravvenute ed imprevedibili, non imputabili all'appaltatore, che impediscano temporaneamente in tutto o in parte la prosecuzione del servizio a regola d'arte;
- la stazione appaltante ritenga sussistere ragioni di necessità o di pubblico interesse tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica;
- per motivi di igiene, salute, sicurezza pubblica.

La sospensione avverrà con le modalità e nei termini di cui all'art. 121 del D.LGS. 36/2023, e comunque per il tempo strettamente necessario, previa redazione di apposito verbale sottoscritto dal RUP e dalla ditta aggiudicataria.

Il periodo di sospensione del servizio, di cui al presente comma non sarà computato nella durata complessiva del contratto.

### **ART. 3 IMPORTO, STIMA E VALORE COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO**

Il valore annuo massimo stimato dell'appalto è € 247.371,44 IVA di legge esclusa.

Il valore massimo stimato dell'appalto per il periodo contrattuale di anni 2 è pari a € 494.742,88 IVA di legge esclusa, oltre ad € 2.300,00 per oneri della sicurezza di cui al DUVRI non soggetti a ribasso.

Il valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. LGS. 36/2023, tenuto conto delle opzioni previste, è pari ad **€ 593.691,46**, oltre ad Euro 2.300,00 per oneri della sicurezza di cui al DUVRI, IVA esclusa.

Il Duvri viene redatto per il servizio in oggetto e per l'eventuale servizio pomeridiano a chiamata come meglio descritto negli articoli seguenti.

Si precisa che l'importo posto a base di gara deve intendersi onnicomprensivo dell'esecuzione dei servizi, di tutto il materiale occorrente all'espletamento degli stessi e di tutti gli interventi ad essi connessi.

Ai sensi dell'art. 120 del D. LGS. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà esigere dall'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore vi sarà tenuto e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il presente appalto non è suddiviso in lotti e il valore annuale è così individuato:

	<b>TIPOLOGIA DI SERVIZIO</b>	<b>IMPORTO PRESUNTO ANNUO (IVA ESCLUSA)</b>
<b>1</b>	COSTO DEL PERSONALE	<b>€ 238.621,44</b>
<b>2</b>	PRODOTTI DI PULIZIA/IGIENICI E LAVANDERIA	<b>€ 850,00</b>
<b>3</b>	MATERIALE DI CONSUMO	<b>€ 2.000,00</b>
<b>4</b>	UTENZE (telefonata e TARI)	<b>€ 1.900,00</b>

<b>5</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b> (impianti idrici e di scarico, disinfestazione e derattizzazione)	<b>€ 4.000,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€. 247.371,44</b>

La retta mensile, IVA esclusa, è fissata in € 564,00 a bambino, al mese, per la fascia oraria 7:30 – 14:30 o 11:00 – 18:00, e € 841,22 a bambino, al mese per la fascia oraria 7:30-18:00.

Il valore totale dell'appalto è meramente presuntivo e calcolato su 32 bambini, non vincola l'ASP, in quanto il valore effettivo dell'appalto è quello che verrà determinato dal numero reale dei bambini in base alle effettive presenze.

Ai sensi dell'articolo 41, commi 13 e 14, del D.LGS. 36/2023, il costo della manodopera è stato stimato in **€ 238.621,44**.

La cooperativa dovrà garantire il rispetto degli standard minimi stabili dalla Regione Marche; nel calcolo del costo mensile dell'appalto si è tenuto conto di un'ipotetica presenza media di 32 bambini per tutta la durata del servizio, ovvero fino alle 18:00.

#### **ART. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio deve essere attivato dalla prima settimana di settembre all'ultima settimana di luglio, da lunedì a venerdì, con sospensione nel periodo natalizio e pasquale, nel giorno del Patrono cittadino (25 aprile) osservando il medesimo calendario di chiusura delle scuole del territorio che di volta in volta l'ASP comunicherà all'aggiudicatario e durante il mese di agosto.

L'orario giornaliero minimo di apertura del servizio è il seguente:

1. apertura dalle 7:30 alle 14,30 per il tempo parziale – o dalle 11:00 alle 18:00 sempre per il tempo parziale;
2. apertura dalle 7:30 alle 18:00 per il tempo pieno;

Il quadro delle prestazioni minime richieste, per il servizio nido d'infanzia, riguarda le attività di seguito illustrate:

- a) attività educative/assistenziali;
- b) attività di assistenza al pasto;
- c) attività di lavanderia;
- d) attività di pulizia aree interne ed esterne a servizio della struttura e gli interventi per la disinfestazione e derattizzazione;
- e) attività di manutenzione ordinaria delle intere strutture edilizie assegnate, degli arredi e attrezzature interne ed esterne, nonché la manutenzione ordinaria degli impianti idrici di scarico
- f) fornitura di tutto il materiale necessario all'esercizio del proprio compito, compreso quello didattico.

Nel centro, oltre ai 32 posti disponibili, previa autorizzazione dell'ASP e nei limiti della capienza consentita dall'attuale normativa regionale, l'aggiudicatario può ammettere in regime di gestione privata fino ad un massimo di ulteriori 20 bambini, rendendo pubbliche le tariffe applicate.

L'aggiudicatario assicura inoltre il servizio denominato **“SERVIZIO POMERIDIANO A CHIAMATA”** che prevede la possibilità, per le famiglie con i bambini iscritti al nido, di usufruire di detto servizio chiamando il nido il giorno prima per il servizio da prestare il giorno seguente, a patto che vi siano posti disponibili e venga rispettato il rapporto educatore/bambini.

Il servizio si struttura secondo la seguente fascia oraria: dalle 14:30 alle 18:00. I relativi costi sono a carico delle famiglie.

L'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto l'avvio del servizio “pomeridiano a chiamata” e i relativi orari con un preavviso di almeno 15 giorni.

L'aggiudicatario per gli eventuali posti del servizio suddetto, fatta salva la precedenza per i bambini residenti nel Comune di Castellsellino, potrà ammettere anche bambini non residenti. Resta inteso che questa tipologia di accessi, saranno interamente finanziati dalle famiglie e nessun onere sarà addebitato all'ASP e verrà applicata la retta per i non residenti.

Le rette riferite all'orario a tempo pieno e all'orario a tempo parziale per dette ammissioni non potranno comunque essere superiori a quelle determinate in sede di offerta.

L'ASP AMBITO 9 si riserva di richiedere all'aggiudicatario l'elenco delle richieste di adesione ai servizi gestiti in regime privatistico ai fini di verificare il rispetto delle condizioni previste per la gestione.

Nei limiti della capienza prevista e negli spazi inutilizzati nella fascia oraria pomeridiana, al di fuori degli ordinari orari di funzionamento previsti per il servizio a tempo pieno, nei giorni e nei periodi dell'anno non occupati per la gestione del servizio in affidamento, l'aggiudicatario potrà essere autorizzato a prestare autonomamente all'utenza servizi aggiuntivi che dovranno essere attivati e gestiti sulla base e in conformità al progetto educativo presentato in sede di gara. L'ASP si riserva la facoltà di valutare le proposte fatte al fine di verificarne la compatibilità con il servizio in essere.

Per i servizi aggiuntivi verrà richiesta all'aggiudicatario un rimborso forfettario dei consumi per energia elettrica, riscaldamento e acqua pari ad €. 5,00 all'ora.

## **ART. 5 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto viene aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D LGS 36/2023 (di seguito Codice) interamente svolta tramite la piattaforma telematica [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) – Strumento di acquisto MEPA - accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html> - con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice e valutata secondo i criteri di cui al disciplinare di gara.

L'ASP AMBITO 9 procederà all'aggiudicazione anche qualora pervenga una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente.

#### **ART. 6 REQUISITI ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE UTILIZZATO**

L'aggiudicatario provvede allo svolgimento del servizio di cui al presente affidamento con proprio personale, salvo mere forniture e servizi secondari che intenda affidare a terzi da dichiararsi all'atto dell'offerta.

Il servizio educativo deve essere comunque gestito in via diretta e con proprio personale.

Detto personale, le cui figure professionali sono individuate dall'art.12 della Legge della Regione Marche n. 9/2003 e ss.mm. ii., deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualificazione professionale.

Gli educatori devono possedere i titoli di studio e i requisiti indicati dell'art. 14 del Regolamento della Regione Marche n. 13 del 22/12/2004 e ss.mm.ii.

Gli eventuali addetti ai servizi dovranno essere maggiorenni provvisti del diploma di scuola dell'obbligo come previsto dall'art.16 comma 1 del Regolamento della Regione Marche n.13 del 22/12/2004 e ss.mm.ii.

Più in generale tutto il personale, ai sensi dell'art.17 "Requisiti generali" del Regolamento della Regione Marche n.13 del 22/12/2004 e ss.mm.ii.:

non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n.269.

deve possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.

Il personale ha altresì l'obbligo di mantenere un comportamento professionale rispettoso e corretto, essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e delle famiglie e delle loro famiglie.

All'inizio di ogni anno educativo l'aggiudicatario consegna l'elenco del proprio personale, educatori e eventuali addetti ai servizi, specificandone i dati anagrafici, i titoli di studio e i servizi svolti da ogni singolo operatore assicurando, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato nell'anno precedente.

Il personale educativo va impiegato nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino di 1/7 previsto dalla normativa della Regione Marche relativa ai centri per l'infanzia con pasto e riposo (Regolamento della Regione Marche del 22 dicembre 2004 n.13 Capo II art.8 c.5).

L'aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione immediata del personale assente per malattia con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti, di cui vanno documentati all'ASP, contemporaneamente all'avvio al servizio del nuovo operatore, i relativi dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti dal medesimo.

L'aggiudicatario dovrà operare a garanzia del principio della sostanziale continuità del progetto educativo tra i singoli operatori e famiglie.



L'aggiudicatario garantisce la dotazione al proprio personale di indumenti da lavoro uniformi ed in buono stato d'uso, nonché di eventuali dispositivi di protezione individuale che si rendessero necessari o venissero previsti da leggi o regolamenti.

Il personale dell'aggiudicatario deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato e dovrà tenere un comportamento conforme a quanto previsto dal DPR 62/2013, dal Codice di comportamento del personale del ASP AMBITO 9 approvato con delibera del C.d.A. n. 42 del 08/11/2022 e ss.mm.ii allegato alla documentazione di gara e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto, dalle presenti condizioni particolari, dalle disposizioni concordate dal ASP AMBITO 9 con i responsabili del aggiudicatario; deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza.

Quando l'ASP rilevi infrazioni da parte del personale impegnato nei servizi, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 11, l'ASP AMBITO 9 informerà, per iscritto, il responsabile del servizio designato dall'aggiudicatario.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, l'ASP AMBITO 9 può chiedere, con nota motivata, che uno o più operatori vengano sostituiti nello svolgimento dei servizi di cui alla presente affidamento.

L'aggiudicatario provvede ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta dell'ASP AMBITO 9 non motivi la sostituzione immediata dal servizio, ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni all'aggiudicatario derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more dell'esecuzione del provvedimento.

In particolare e a titolo non esaustivo, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, l'arrecare danno a cose o persone in modo doloso, non rispettare le linee essenziali del progetto pedagogico.

## **ART. 7 CLAUSOLA SOCIALE**

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'appalto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato dalla stazione appaltante.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel prospetto del personale di cui all'Allegato n. 1 alle *"Condizioni particolari di contratto"* e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

L'aggiudicatario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che

dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto all'aggiudicatario da parte dell'ASP AMBITO 9 e dell'utente - salva l'applicazione delle eventuali penalità - per la mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei propri dipendenti o altre legittime cause di impedimento per forza maggiore.

A tale scopo si allega l'elenco del personale attualmente impiegato nel servizio (**Allegato 1**).

#### **ART. 8 COPERTURE ASSICURATIVE**

L'aggiudicatario contrarrà, prima dell'avvio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti alle famiglie da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l'intera permanenza nelle strutture oggetto del presente affidamento.

Pertanto l'aggiudicatario è tenuto a stipulare un'assicurazione RCT o un'estensione di polizza già in essere che dovrà fare specifico riferimento al servizio in affidamento.

Tale polizza assicurativa dovrà essere mantenuta in vigore per un periodo pari alla durata del servizio e dovrà avere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro per danni alle persone e alle cose.

La polizza dovrà specificare che la copertura riguarda danni arrecati a terzi, compresi i bambini utenti del servizio.

La copertura RCO (responsabilità civile verso i prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa o eccettuata, dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni) per ogni sinistro qualunque sia il numero di prestatori di lavoro infortunati.

In caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente la garanzia RCT e RCO l'esposizione massima della compagnia non potrà essere superiore a €5.000.000,00 (cinque milioni).

#### **ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Impresa affidataria, quale esecutrice del contratto, è obbligata a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione e comunque entro la data di avvio del servizio, una garanzia fideiussoria a norma dell'art. 53, comma 4, del D. LGS 31.03.2023, n. 36, pari al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità del servizio da parte del RUP al termine dell'appalto.

È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza entro 15 giorni dalla richiesta, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

## ART. 10 CONTROLLI

L'aggiudicatario deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nell'offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, all'ASP AMBITO 9. In ogni caso l'ASP AMBITO 9 si riserva di sottoporre questionari e interviste alle famiglie in merito allo svolgimento dei servizi affidati in affidamento.

Il RUP e/o il DEC potranno svolgere anche senza preavviso ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio affidato in affidamento, anche su segnalazione di terzi e alla verifica della qualità e conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato dall'aggiudicatario, con modalità tali da non interferire con le attività educative.

L'ASP AMBITO 9 si riserva di avvalersi di personale specializzato esterno per i controlli da effettuare su particolari tipologie di prestazioni.

Qualora dal controllo qualitativo il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste dal presente documento e all'offerta presentata in sede di gara il RUP provvederà a contestare per iscritto le difformità riscontrate assegnando un congruo termine per la loro eliminazione, fatta salva l'applicazione delle previste penali e, qualora l'aggiudicatario non ottemperi tempestivamente, l'eventuale risoluzione del contratto.

## ART. 11 PENALITA'

L'Aggiudicataria è tenuta ad eseguire il servizio con adeguata diligenza e professionalità, nel pieno rispetto delle norme del presente contratto e della legislazione applicabile al servizio oggetto d'appalto. Qualora, anche a seguito dei controlli effettuati dalla stazione appaltante, si rilevino inadempimenti, omissioni o irregolarità nello svolgimento del servizio saranno applicate le penali di seguito indicate per ciascuna violazione:

Violazione	Importo per ciascuna violazione
Manchevolezze o deficienze nella qualità del servizio	Da € 300,00 a € 1.000,00 per ogni infrazione
mancato rispetto dei rapporti numerici previsti tra educatori e bambini	€. 1.000,00 per ogni giornata
ammettere nelle strutture persone estranee al servizio, salvo specifiche autorizzazioni	€. 350,00 per ogni inadempienza
comportamento scorretto con i bambini, da parte del personale dell'operatore aggiudicatario, segnalato dalle stesse famiglie o verificato d'ufficio	€ 500,00 per ogni inadempienza con possibilità di segnalazione alle autorità giudiziarie competenti
mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura giornaliera del servizio	€. 390,00 al giorno
avvio posticipato del servizio per cause imputabili all'aggiudicatario	in misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale riferito ai giorni di ritardo
Mancato rispetto della tempistica di attuazione delle migliorie nei termini indicati nell'offerta di ciascuna miglioria proposta come da progetto presentato, quando ciò non comporti la risoluzione del contratto.	in misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale riferito allo specifico servizio cui si riferiscono le migliorie

Arbitraria interruzione del servizio	€. 500,00 al giorno
Mancato rispetto della quota del 30% delle assunzioni di giovani e donne	in misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale riferito ai giorni di ritardo
Mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ove tenuti	in misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale riferito ai giorni di ritardo
Mancata produzione della dichiarazione relativa al rispetto delle norme sulla disabilità ove tenuti	in misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale riferito ai giorni di ritardo
Mancato rispetto dei CAM	€. 100,00 per ogni infrazione

In caso di riscontrate violazioni e inadempienze di cui sopra, il RUP farà pervenire alla ditta aggiudicataria, per iscritto, le contestazioni rilevate. La Ditta aggiudicataria, entro 10 giorni lavorativi dalla data della suddetta comunicazione, potrà fornire, sempre per iscritto, le proprie giustificazioni. Qualora queste non pervengano alla stazione appaltante nel predetto termine ovvero non vengano ritenute idonee ad escludere ogni responsabilità per l'inadempienza contrattuale contestata, alla medesima ditta aggiudicataria verranno applicate le sanzioni e le penali di cui sopra mediante ritenuta diretta sui pagamenti relativi alla successiva fatturazione e, in caso di insufficienza, mediante escussione della cauzione definitiva.

In ogni caso è fatta salva ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti, ed inoltre potrà procedere all'esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando alla Ditta la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato.

Nel caso in cui fossero erogate una o più penali il cui importo superi il 20% dell'importo contrattuale, al netto di Iva, oneri e accessori, la Stazione Appaltante sarà legittimata a risolvere il contratto per giusta causa.

## **ART. 12 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, come modificato dal c.d. Decreto Correttivo di cui al D. LGS n. 209 del 31.12.2024, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'affidatario deve eseguire direttamente la prestazione principale inerente il servizio educativo – assistenziale. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi tenuto conto delle esigenze specifiche dell'utenza cui il servizio è destinato, trattandosi di servizi alla persona di cui all'art. 128 del Codice.

Trattasi inoltre di appalto ad alta intensità di manodopera nel quale è prevista la clausola sociale per cui la previsione del subappalto impedirebbe la riassunzione del personale in servizio

ad opera dell'aggiudicatario. Vista inoltre la tipologia di utenza destinataria dei servizi che rientrano tutti nell'ambito di una gestione della struttura che sia unitaria, omnicomprensiva ed integrata, è vietato il subappalto a cascata.

Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate:

- attività di lavanderia;
- attività di pulizia aree interne ed esterne a servizio della struttura e gli interventi per la disinfestazione e derattizzazione.
- Attività di manutenzione ordinaria delle intere strutture edilizie assegnate, degli arredi e attrezzature interne ed esterne, nonché la manutenzione ordinaria degli impianti idrici di scarico.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato 1.1.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 119 del Codice.

### **ART. 13 RECESSO**

L'ASP AMBITO 9 ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 con preavviso di almeno venti (20) giorni, da comunicare all'operatore affidatario con PEC.

Nel caso in cui il recesso derivi da un mutamento di carattere organizzativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento e/o trasferimento dei servizi dell'ASP, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

## ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempienza è facoltà della stazione appaltante dichiarare la risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'Art. 122 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 nonché di quanto previsto all'art. 10 dell'Allegato II.14 al citato Decreto Legislativo.

A titolo esemplificativo l'ASP AMBITO 9 procederà comunque alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) arbitrario abbandono del servizio o sua interruzione senza giusta causa, fatto salvo il pagamento delle previste penali;
- b) inadempienza contrattuale che abbia dato luogo a lesioni lievi, gravi o gravissime a carico dell'utenza;
- c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
- d) applicazione di penali in misura superiore al 20% del costo totale annuo per il servizio;
- e) mancato rispetto sistematico dei CAM (per mancato rispetto sistematico dei CAM si intendono almeno 5 penali contestate che hanno ad oggetto i CAM);
- f) mancato reintegro della cauzione definitiva;
- g) sostituzione, unilaterale e non condivisa con la Stazione Appaltante, del personale impiegato con soggetti che non possiedono pari competenza, professionalità ed esperienza in violazione dell'art. 8.

La stazione appaltante dichiarerà comunque la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e senza pregiudizio per ogni azione finalizzata alla rivalsa dei danni nei seguenti casi:

- a) In caso di fallimento e/o frode;
- b) Accertata insussistenza dei requisiti richiesti dal Bando di ammissione alla gara;
- c) Cessione del contratto;
- d) Inosservanza del divieto di subappalto per come indicato nell'Art. 12;
- e) Mancata ottemperanza degli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora si resolvesse il contratto, per le motivazioni sopra riportate, o per ogni altra che l'ASP AMBITO 9 riterrà di contestare, l'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la stazione appaltante dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'ASP si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, a cui la Cooperativa appaltatrice potrà contro-dedurre, entro 10 giorni dal ricevimento,

trattenendo la cauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento di ulteriori maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto si intende risolto di diritto nelle seguenti ipotesi: a) dichiarazione di fallimento dell'impresa affidataria ovvero apertura di una procedura concorsuale a suo carico ovvero ancora avvio di una delle procedure previste dal D. LGS 12.01.2019 n. 14 (c.d. *Codice della Crisi d'Impresa*); b) avvio della procedura di liquidazione volontaria dell'aggiudicatrice; c) cessione dell'azienda, ovvero del ramo in cui rientra il presente contratto, ovvero le obbligazioni da esso sorgenti, ad un soggetto terzo; d) esecuzione di una delle operazioni previste al Capo X del Libro V del Codice Civile ovvero al Titolo II della Direttiva (UE) 2017/1132, nel caso in cui il risultato di tale operazione, anche combinata con altre tra quelle appena indicate, sia la cessione del contratto ovvero ogni altra modifica della controparte contrattuale, ovvero ancora la sostituzione del soggetto passivo di una o più obbligazioni da esso derivanti; e) venir meno, durante l'esecuzione del contratto, dei requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico, approvato con Determinazione del Direttore del 14.05.2024, n. 187; f) violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; g) violazione della disciplina detta in materia di contratti di lavoro e dal CCNL applicabile sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative; h) violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile; i) mancata ottemperanza degli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari; l) condotte fraudolente o comunque poste in essere con mala fede; m) violazione dei divieti di subappalto e di cessione di cui all'art. 27 del presente contratto.

Nelle ipotesi sopraindicate la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa dovrà essere comunicata per iscritto mediante posta elettronica certificata ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

È comunque sempre riservata all'ASP AMBITO 9 la facoltà di non avvalersi della risoluzione ma di chiedere l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e di esigerne anche coattivamente l'esecuzione.

In caso di risoluzione del contratto l'ASP AMBITO 9 interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile. In questo caso il nuovo affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

#### **ART. 15 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL' AGGIUDICATARIO**

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dall'operatore aggiudicatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.



Per tutta la durata della gestione del servizio, l'operatore aggiudicatario deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.LGS. 81/08 e s.m.i.), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi nel rispetto della normativa vigente.

L'aggiudicatario provvede ad indicare un Responsabile del servizio come referente nei rapporti contrattuali fra aggiudicatario e ASP AMBITO 9 reperibile tramite cellulare dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:00 ed e-mail.

Viene designato inoltre un Referente presso la struttura, scelto fra gli educatori, che sia di riferimento per le famiglie, gli operatori e l'ASP per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere e pertanto dovrà essere comunicato riferimento telefonico ed e-mail. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nel plesso.

All'inizio di ogni anno educativo, prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario invia all'ASP AMBITO 9 lo schema orario settimanale di servizio del personale della struttura; verranno altresì comunicate le eventuali variazioni di detto schema entro 5 (cinque) giorni lavorativi, al fine di permettere all'ASP AMBITO 9 di valutarne la congruità con quanto stabilito dalle presenti condizioni particolari, dall'offerta e da altre norme regolamentari o di legge.

#### **ART. 16 PROGETTO DEL SERVIZIO**

L'ASP AMBITO 9 si riserva di chiedere all'aggiudicatario le revisioni e integrazioni al progetto pedagogico presentato in sede di gara che si rendessero opportune per meglio recepire gli sviluppi più recenti delle teorie pedagogiche e/o delle loro linee conduttrici elaborate a livello locale, nonché quelle discendenti dagli esiti del primo periodo di contratto anche derivanti dall'autovalutazione della qualità del servizio.

#### **ART. 17 – COORDINAMENTO DEL SERVIZIO, FORMAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE**

Tutto il personale impiegato nel servizio è tenuto a svolgere, al di fuori del normale orario di lavoro, un monte ore annuo di aggiornamento professionale, pari ad almeno 20 ore per ciascun operatore con oneri a proprio carico, partecipando a corsi organizzati dall'aggiudicatario e dall'Ufficio di Coordinamento Territoriale Pedagogico dell'ASP Ambito IX.

Annualmente l'aggiudicatario comunica all'ASP il piano formativo che sarà effettuato nell'anno educativo e le date di svolgimento. Il corso di aggiornamento dovrà tenere conto delle diverse professionalità presenti all'interno della struttura, prevedendo dunque corsi su misura per ognuna di esse.

La partecipazione alla formazione non dovrà in alcun modo arrecare danno al servizio che dovrà essere garantita in ogni caso.

Secondo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento Regione Marche n.13 del 22 dicembre 2004 il coordinatore pedagogico dell'ASP avrà la funzione di:

- supporto del personale dei servizi nella progettazione;



- realizzazione degli interventi educativi e verificarne i risultati,
- promuovere il confronto con le famiglie;
- predisporre i piani di formazione;
- collabora con gli educatori dell'aggiudicatario nella definizione del programma di attuazione del servizio.

Prima dell'inizio dell'anno educativo, il coordinatore pedagogico dell'ASP consegnerà all'aggiudicatario una relazione scritta relativa alla verifica compiuta sui risultati dell'anno precedente, con allegata la proposta di piano di lavoro per l'anno che si avvia; tale relazione verrà esaminata congiuntamente dai referenti dell'aggiudicatario.

Il coordinatore pedagogico dell'Ambito Territoriale Sociale IX definisce i seguenti incontri con gli educatori dell'aggiudicatario:

1. insieme ai genitori, finalizzati al sostegno genitoriale e promozione di confronto tra scuola e famiglia e solitamente sono due: all'inizio dell'anno educativo (ottobre-novembre) per presentare il progetto educativo e l'organizzazione del servizio; alla fine dell'anno educativo (maggio-giugno) per dare un feedback delle attività svolte e pensare ad un lavoro da fare con gli stessi genitori che riprenda i contenuti del progetto svolto.
2. per la supervisione, formazione e supporto del personale e la promozione della qualità del servizio; con cadenza mensile per la discussione di situazioni complesse e per l'approfondimento di tematiche legate al progetto educativo.

Tutti gli incontri saranno verbalizzati dal coordinatore pedagogico dell'Ambito Territoriale Sociale IX.

## **ART. 18 SERVIZIO DI REFEZIONE**

Il servizio di refezione non è a carico dell'aggiudicatario. Tuttavia egli dovrà garantire il riordino e la pulizia dei refettori e delle attrezzature utilizzate dopo ogni pasto, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a:

- la pulizia delle stoviglie eventualmente presenti, delle attrezzature e dei refettori;
- il corretto smaltimento differenziato dei rifiuti prodotti durante il consumo dei pasti, secondo quanto stabilito dal "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani";
- la pulizia quotidiana delle superfici di consumo dei pasti e il mantenimento delle condizioni igieniche previste dalla normativa vigente;
- il monitoraggio costante della presenza di insetti e roditori, con esecuzione di interventi di disinfestazione e derattizzazione all'inizio del servizio e successivamente con cadenza quadrimestrale o ogniqualvolta il monitoraggio ne rilevi la necessità. Tali interventi dovranno essere eseguiti esclusivamente da ditte abilitate secondo le norme vigenti, con conservazione presso la struttura delle relative attestazioni.

È tassativamente vietato gettare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.). Qualora si verificassero otturazioni imputabili al servizio di riordino e pulizia, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è altresì tenuto a custodire presso la struttura tutta la documentazione sanitaria relativa al personale impiegato, come previsto dalla normativa vigente, e a garantire il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie in ogni fase del servizio. L'aggiudicatario dovrà provvedere ad ogni altra operazione necessaria a garantire l'ordine, la pulizia e il mantenimento delle condizioni igieniche nei locali adibiti alla refezione.

## **ART. 19 MANUTENZIONE IMMOBILE**

Per l'intera durata del contratto resta a carico dell'aggiudicatario la manutenzione ordinaria degli immobili, degli arredi, delle attrezzature interne ed esterne secondo i criteri della regola d'arte e della diligenza.

Il personale operante nella struttura ha il dovere di segnalare tempestivamente alla S.A. ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione straordinaria che resterà a carico del Comune.

L'aggiudicatario al termine dell'appalto dovrà riconsegnare l'immobile, le attrezzature, gli arredi e i beni in genere, dati in affidamento, nelle medesime condizioni di consegna iniziale, salvo l'ordinario deterioramento derivante dall'uso.

Della riconsegna verrà redatto apposito verbale redatto in contraddittorio fra le parti.

## **ART. 20 ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

Oltre a quanto previsto in altri articoli, sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di gestione derivanti dalle presenti condizioni particolari che non risultino poste espressamente a carico della S.A.; in particolare è onere dell'aggiudicatario a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) ogni spesa inerente al personale;
- b) le assicurazioni di cui al precedente articolo 8;
- c) la manutenzione ordinaria delle intere strutture edilizie assegnate, degli arredi e attrezzature interne ed esterne, nonché la manutenzione ordinaria degli impianti idrici di scarico;
- d) gli interventi per la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne ed interne;
- e) la fornitura del materiale ludico-didattico e di cancelleria di uso corrente, compreso l'acquisto di libri, del materiale igienico-sanitario, del materiale e delle attrezzature necessari all'igiene e alla pulizia dei locali, del materiale di consumo e della biancheria da letto: lenzuolini, coperte e ogni altro materiale necessario e di uso quotidiano;
- f) il servizio di lavanderia;
- g) le spese telefoniche compreso eventuale linea dati (internet);

- h) il pagamento della TARI;
- i) la formazione del proprio personale anche per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza ed antincendio ed ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente;
- j) servizi accessori al servizio di refezione come meglio descritti all'art.18;
- k) l'approvvigionamento dei pannolini per ogni fascia di età;
- l) l'aggiornamento e le altre iniziative di cui l'aggiudicatario si sia assunto l'onere in sede di offerta;
- m) ogni altra spesa inerente alla gestione del servizio, che non sia espressamente posta a carico della S.A.

Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle vigenti normative di riferimento e a quanto contenuto nella proposta. Di ogni prodotto utilizzato devono essere conservate le relative schede di sicurezza.

Di ogni manutenzione effettuata dovrà essere data comunicazione, per iscritto, all'ASP e al Comune di Castelbellino, allegando alla medesima le ricevute di intervento da parte della ditta che lo ha praticato.

## **ART. 21 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO**

Il corrispettivo dovuto dall'Aggiudicatario è costituito dal canone mensile/bambino:

- Euro 564,00 (canone mese/bambino) per la fascia oraria 7.30-14.30 o 11.00 – 18.00
- Euro 841,52 (canone mese/bambino) per la fascia oraria 7.30-18.00

ridotto sulla base dell'offerta formulata dall'aggiudicatario rispetto all'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA come per legge ed esclusi gli oneri per la sicurezza per i rischi di interferenza.

Il suddetto è da intendersi fisso ed imm modificabile per l'intera durata del contratto fatto salvo quanto riportato nell'articolo successivo.

Il corrispettivo dovuto dall'ASP sarà erogato in rate mensili posticipate e sarà commisurato al numero di bambini iscritti e frequentanti che non abbiano rinunciato ufficialmente al servizio.

Nell'ipotesi di assenza prolungata del bambino per un periodo superiore ai 15 giorni consecutivi (conteggiando nei 15 giorni anche il sabato e la domenica e le vacanze natalizie e pasquali, qualora le assenze, iniziate precedentemente, continuino alla ripresa dell'attività educativa) verrà corrisposto all'aggiudicatario un importo pari ai  $\frac{3}{4}$  del corrispettivo mensile dovuto.

Parimenti in caso di disdetta del servizio con ritiro dallo stesso durante il mese, verrà corrisposto dall'ASP una rata mensile di integrazione rapportata alla frequenza effettiva del bambino.

Qualora il numero complessivo di bambini iscritti ed inseriti dovesse scendere sotto il 35% di quello previsto a regime (32), l'ASP potrà riconoscere alla ditta un equo indennizzo commisurato al numero dei posti effettivamente non coperti.

Per gli adempimenti necessari alla liquidazione del corrispettivo mensile la Ditta aggiudicataria prima della emissione delle relative fatture dovrà inviare mensilmente, un file excel contenente le presenze dei bambini con relativo prospetto riepilogativo.

La liquidazione sarà effettuata dall'ASP AMBITO 9 nei termini di legge, previa attestazione di regolarità da parte del preposto dell'ASP AMBITO 9 e acquisizione del DURC. I ritardi nei pagamenti non danno diritto alla Ditta di richiedere lo scioglimento del contratto.

L'ASP AMBITO 9 ha la facoltà di sospendere nella misura che riterrà opportuna, le liquidazioni delle fatture alla Ditta che, diffidata, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.

Il pagamento dei corrispettivi, previa ricezione della relativa fattura elettronica, avverrà mensilmente a seguito delle verifiche normativamente previste nonché dei controlli di cui al presente capitolato.

La fattura elettronica a cadenza mensile dovrà contenere il CIG e il periodo di riferimento.

La liquidazione è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136.

## **ART. 22 REVISIONE DEI PREZZI**

Il prezzo contrattuale rimarrà fisso e invariato per i primi 12 mesi di durata dell'affidamento, decorrenti dalla data di cui all'art. 2.

Al termine del primo anno di vigenza contrattuale, l'affidataria potrà chiedere la revisione del prezzo nel caso in cui si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo dell'appalto; il prezzo verrà rivalutato nella misura dell'80% della variazione.

L'aumento o la diminuzione del costo del servizio saranno valutati sulla base dell'andamento dell'Indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (c.d. Indice FOI), come rilevato dall'ISTAT, confrontando il valore dell'Indice al momento della richiesta di rivalutazione con quello al momento della stipula del contratto.

Nel caso in cui si verifichino eventi eccezionali, che non rientrino nell'ordinaria alea ovvero nel rischio di impresa, relativo al settore merceologico in cui si colloca l'oggetto del presente contratto, si applica l'art. 9 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36.

### **ART. 23 COMPETENZA E CONTROVERSIE**

Salvo quanto disposto dalle norme relative al riparto di giurisdizione, per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente capitolato e del conseguente contratto è competente a decidere il Tribunale di Ancona.

### **ART. 24 STIPULA DEL CONTRATTO**

Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorgerà nel momento in cui la Stazione appaltante comunicherà al soggetto aggiudicatario l'esito positivo delle verifiche effettuate in capo allo stesso, salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all'art. 17, comma 8 e 9 del D. LGS. 31.03.2023, n. 36.

In caso di esito negativo delle verifiche d'ufficio svolte, la Stazione Appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al medesimo.

A seguito della comunicazione di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante, verrà stipulato con l'operatore risultato aggiudicatario il relativo contratto mediante piattaforma MEPA ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, le cui spese inerenti e conseguenti la stipula saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

### **ART. 25 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

L'appalto del servizio comporta per l'aggiudicatario la nomina quale Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, per l'intera durata del contratto e in riferimento ai dati personali dell'utenza e di persone fisiche di cui venga in possesso in conseguenza dell'esecuzione del servizio. L'aggiudicatario dovrà pertanto mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del predetto regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. In particolare dovrà:

- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare, anche qualora sia necessario comunicare i dati a un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che ciò sia previsto dal diritto europeo o nazionale; in tale ipotesi, il responsabile deve comunque informare il titolare prima del trattamento, salvo che l'ordinamento vieti l'informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- assicurare che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impeginate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;
- adottare tutte le misure necessarie per garantire la "sicurezza del trattamento" come da art. 32 del regolamento UE;
- rispettare le condizioni previste dal regolamento n. 2016/679, art. 28 commi 2 e 4, per ricorrere a sub-responsabili del trattamento;
- assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate a consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato;

- assistere il titolare per assicurare il rispetto degli obblighi elencati dagli articoli da 32 a 36 del regolamento, “tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione”; tra tali obblighi, sono assai significativi e necessitano di accorgimenti organizzativi quelli dettati da: l’art. 33 che impone la notifica al Garante, della eventuale violazione da parte di terzi dei dati personali, entro 72 ore dalla scoperta; l’art. 34 che prevede la comunicazione all’interessato della medesima violazione;
- impegnarsi a cancellare o restituire tutti i dati dopo che sia terminata la prestazione, salvo che l’ordinamento, europeo o nazionale, ne preveda la conservazione;

infine, il responsabile deve mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

L’aggiudicatario consegna contestualmente all’avvio del servizio all’ASP i dati identificati del DPO e del Responsabile del Trattamento dei dati personali.

#### **ART. 26 NORME DI RIFERIMENTO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia al D. LGS del 31.03.2023, n. 36, al codice civile e alla normativa in materia di contrattualistica pubblica.

Le presenti condizioni particolari di contratto integrano la documentazione allegata al bando MEPA "Servizi" e in particolare:

- Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di “Servizi” - Allegato A al Bando "Servizi";
- Capitolato tecnico – Allegato 22” al Capitolato d’oneri “Servizi” per l’ammissione degli operatori economici del settore “SERVIZI SOCIALI”, ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione – Versione 1.0 – gennaio 2022, nella parte applicabile alla "Categoria 1: Servizi sociali vari".

Per quanto non disposto nella suddetta documentazione si fa rinvio al Codice Civile, ed alle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

Si applica inoltre il “Regolamento per la Gestione dei servizi presso il Centro Per l’infanzia “Tingolo” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 01.07.2020.